

# Mediazione civile e commerciale: un percorso tortuoso

A marzo del 2011, con il d.lgs. 28/2010, è stata aperta la porta ad uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie: la mediazione civile e commerciale.

In realtà, l'istituto della mediazione affonda le sue radici in altre meno recenti disposizioni normative il cui obiettivo è stato quello di suggerire soluzioni alternative di risoluzione delle controversie rispetto all'ordinario procedimento giurisdizionale in determinati settori del diritto civile.

Un intervento più incisivo e proiettato verso un nuovo percorso complesso ma, all'apparenza decisivo, è stato posto in essere con il d.lgs. 28/2010.

Soddisfazione, stupore, perplessità, accanimento, rabbia hanno accompagnato, all'alba dell'entrata in vigore della norma citata, questo percorso di attuazione di un progetto fondato su una volontà legislativa del Governo ed il cui grande "torto" è stato quello di tentare di sanare una grossa ferita del nostro sistema giudiziario.

Statistiche attendibili pongono il nostro Paese agli ultimi posti del mondo quanto ad efficienza di tale sistema. Tempi eccessivamente lunghi, costi sempre più onerosi hanno mortificato e continuano a mortificare una naturale esigenza di giustizia dei cittadini. Ma, per questioni in parte incomprensibili ed in parte proclamate a voce alta, si è gridato allo scandalo. Sì, la mediazione, prevista come obbligatoria, con i suoi propositi onesti, costruttivi, tesi ad una reale tutela degli interessi dei cittadini, mortificati da un sistema giudiziario malato, a detta di una rappresentanza cospicua della categoria degli avvocati, avrebbe leso principi sanciti a livello costituzionale e, quindi, diritti dei cittadini.

Tale battaglia è sfociata in una pronuncia della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012 con la quale si è accolta la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011 e con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità del d.lgs. 28/2010 sotto il profilo dell'eccesso di delega nella parte in cui prevede l'obbligatorietà della mediazione. Non sono state accolte altre questioni di legittimità costituzionale, dal profilo giuridico più grave, quale quella secondo la quale la mediazione obbligatoria avrebbe leso il principio di cui all'art. 24 della Costituzione che riconosce il diritto di accedere alla giustizia per la tutela dei diritti.

Il 24 ottobre la Consulta ha anticipato con un comunicato stampa in maniera sommaria, destando non poco stupore, vista l'insolita procedura seguita, il contenuto del dispositivo la cui pubblicazione ha lasciato il mondo *adr* col fiato sospeso sino al 6 dicembre 2012, data di pubblicazione della pronuncia.

Una grande agitazione alberga da subito negli animi degli operatori della mediazione, consci di un inevitabile cambiamento di rotta a cui si sarebbero sentiti autorizzati tutti coloro che, sino a quel momento, avevano gridato allo scandalo in seguito all'introduzione dell'obbligatorietà. Un pretesto fornito su un piatto d'argento a chi, sin dall'introduzione dell'istituto, ha addotto motivazioni spesso incomprensibili e non fondate sotto il profilo giuridico.

Questo semplice input, perché solo di questo si può parlare, non avendo un comunicato stampa alcun rilievo dal punto di vista giuridico, ha fornito il pretesto per non depositare più istanze e per non aderire a quelle procedure che timidamente si sono instaurate.

Ci si è interrogato molto nelle file degli operatori della mediazione: è frutto di ignoranza o di mala fede? L'art. 136 della Costituzione, infatti, non fa certo riferimento ad un comunicato stampa, bensì all'istituto della pubblicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, dal cui giorno successivo la legge o parte della stessa, dichiarata incostituzionale, cessa di avere efficacia. Sino al 6 dicembre si è ignorato o voluto ignorare che la mediazione era ancora obbligatoria e, quindi, condizione di procedibilità.

Si è atteso, a quel punto, una pronta risposta della magistratura che, avrebbe potuto restituire, attraverso l'istituto della mediazione delegata, la giusta attenzione all'istituto. Ma, anche tra le file dei magistrati, diversi sono stati gli orientamenti seguiti. Non uniforme è risultato l'orientamento presso i vari uffici giudiziari.

L'attesa estenuante della pubblicazione della sentenza della Consulta ha provocato grande disagio tra gli operatori della mediazione. Si è affacciata giorno per giorno, in maniera sempre più prepotente, la consapevolezza di un quasi imminente fallimento dell'istituto, con la conseguente perdita di grosse risorse investite in questi quasi due anni di intensa e generosa attività svolta da oltre novecento organismi di mediazione accreditati e da quasi quarantamila mediatori.

Le ultime speranze, mal riposte, sono state concentrate su un tempestivo quanto risolutivo intervento del Governo che, una volta pubblicata la sentenza della Corte Costituzionale, così come in più occasioni dichiarato pubblicamente dal Ministro Severino, avrebbe potuto sanare, quanto meno temporaneamente, una ferita grave inferta gratuitamente ad operatori del diritto, il cui più grave torto è stato ed è quello di credere in un istituto che tutela i reali interessi dei cittadini, dando applicazione ad una normativa posta in essere dalle stesse istituzioni che oggi hanno voltato le spalle.

Delusione, amarezza ed incredulità albergano negli animi degli operatori della mediazione. Grida di rabbia si elevano tra le fila di convinti sostenitori del mondo *adr* e a tale coro si uniranno tutti coloro che, con grande tenacia e professionalità, hanno intrapreso un percorso solido all'insegna della sana giustizia ed al fine di non vedere vanificato un grande impegno profuso.

Tale battaglia, basata su sani principi giuridici, si fonda altresì sulla consapevolezza di importanti risultati conseguiti in questi due anni. Infatti, quasi il 50% delle procedure di mediazione, nel corso delle quali si è instaurato un confronto dialettico costruttivo tra le parti, con l'assistenza di mediatori qualificati, si è concluso con un accordo, dando una risposta concreta ed incoraggiante a chi ha concepito e sostenuto sin dal principio tale istituto.

Pertanto, a prescindere dall'obbligatorietà o facoltatività della mediazione e con la consapevolezza della necessità dell'apporto di modifiche sostanziali atte a sanare importanti lacune dell'istituto *de quo*, auspicando in un prossimo futuro un confronto costruttivo, all'insegna di una forma di assoluto rispetto reciproco, nei confronti di chi ha osteggiato in maniera prevenuta la strada della conciliazione, gli sforzi saranno tesi ad un'affermazione di un principio di giustizia così incredibilmente negato e ad uno sfondamento di quella porta che era stata aperta nel marzo del 2011 e chiusa a dicembre del 2012.

Avv. Giuseppina Raimondo